

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Lavoro-Sociale

Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani Abruzzo

**Avviso pubblico per la presentazione di progetti
a favore di giovani lavoratori
Misura 2-C Assunzione e Formazione**
AVVISO B_Contributi in esenzione ex Reg. 651/2014 e smi

**Avviso per la presentazione di progetti
da parte dei Soggetti Attuatori
inseriti nel Catalogo della Nuova Garanzia Giovani Misura 2-C**

Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	6
Art. 2 Destinatari dell'Avviso pubblico	6
Art. 3 Destinatari della formazione	6
Art. 4 Tipologia di intervento.....	7
Art. 5 Risorse disponibili	7
Art. 6. Il regime di esenzione	7
Art. 7 Le specifiche dell'intervento.....	9
Art. 8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature.....	11
Art. 9 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature	12
Art. 10 La registrazione su RNA e l'avvio delle attività.....	13
Art. 11 Presentazione della Domanda di Rimborso	13
Art. 12 Monitoraggio e controllo.....	15
Art. 13 Protezione dei dati personali.....	15
Art. 14 Informazione e pubblicità.....	15
Art. 15 Allegati	16
Art. 16 Informazioni generali.....	16
Art. 17 Foro competente	16

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro - Sociale adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 e smi che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e smi recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);

- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l’11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 8927;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale, all’articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all’articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ed in particolare l’Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- DL n. 4/2019 convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e smi;
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- DM 115/2017, che approva il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’art. 52, co. 6, della L 24 dicembre 2012, n. 234 e smi.
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23.01.2019, con il quale si modifica la ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;
- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “*Common Understanding*” Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee con la Commissione europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli Aiuti di Stato in Italia
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell’accreditamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l’attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l’importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l’importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;

- Determinazione Direttoriale nr. 179/DPG del 4 novembre 2020 relativa alla riprogrammazione finanziaria della dotazione delle Misure del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani;
- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo trasmesso con nota prot. RA/0321076/DPG008 del 19 novembre 2018;
- Riprogrammazione Piano Finanziario Garanzia Giovani approvata con determinazione direttoriale n.9/DPG del 25 gennaio 2021;
- Indirizzi Operativi approvati con Determinazione Direttoriale DPG n. 037 del 10 marzo 2021.

Art. 1 Finalità

1. Obiettivo della misura 2-C è sostenere e agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e quindi supportarli nel completamento del proprio profilo professionale. Successivamente all'attivazione di un contratto di lavoro - diverso dall'apprendistato - il giovane può essere inserito in un percorso formativo (breve) utile ad acquisire le competenze mancanti. Pertanto, la misura è finalizzata ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese attraverso l'inserimento in percorsi formativi post assunzione da attivarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante dalla comunicazione di attivazione del rapporto stesso.

2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attua la Misura 2-C "Assunzione e Formazione" del Piano di Attuazione Regionale della Nuova Garanzia per i Giovani, come approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018, rimodulato con DD n.3/DPG del 4 febbraio 2019, e dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019. In particolare, il presente Avviso, attua la misura con contributi in regime di esenzione, ex Reg. (UE) 651/2014 e smi.

Art. 2 Destinatari dell'Avviso pubblico

1. Destinatari del presente Avviso sono gli Organismi di Formazione inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori (da qui in avanti **Catalogo SA**) ed autorizzati alla erogazione della Misura 2-C di cui al PAR Nuova Garanzia Giovani Regione Abruzzo.

2. I Soggetti Attuatori della Misura 2-C già inseriti nel Catalogo SA, devono essere in possesso del codice di intermediazione -per singola sede- che consenta loro di registrare le politiche su Borsa Lavoro (cfr. Indirizzi Operativi PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, cap. 4).

3. I Soggetti Attuatori della Misura 2-C, già inseriti nel Catalogo SA, possono candidare le proposte formative secondo modalità e termini stabiliti nel presente Avviso.

4. Il Soggetto Attuatore, nel ruolo di **realizzatore**, si candida per l'erogazione della formazione a seguito di specifica richiesta di un datore di lavoro, quest'ultimo individuato come **beneficiario** dell'operazione, al fine di rispondere ad una esigenza specifica del datore di lavoro rispetto alle competenze del destinatario (o dei destinatari) tenuto conto del profilo per il quale sia stato assunto. Nel caso di giovani assunti con contratto di somministrazione è considerato beneficiario l'utilizzatore.

Art. 3 Destinatari della formazione

1. Sono destinatari dei percorsi formativi previsti a valere sul presente Avviso tutti i giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, già in possesso dei requisiti di NEET e presi in carico, attraverso la Misura 1-B, da uno dei Centri per l'Impiego della regione Abruzzo. La misura può essere erogata solo successivamente alla erogazione di altra misura nella nuova Garanzia Giovani, diversa dalla 1-B, nell'ambito dello stesso Patto di Attivazione, a seguito di assunzione. La verifica su tali requisiti è effettuata in sede di valutazione di ammissibilità della proposta, di cui al successivo art. 9, direttamente sui sistemi informativi a disposizione della Regione Abruzzo.

2. La Misura 2-C deve essere opzionata nel Patto di Attivazione o nell'Addendum del destinatario. Si ricorda che, indipendentemente dallo stato rilevabile su Borsa Lavoro per il destinatario, **la scelta della misura sul Patto o sull'Addendum deve essere stata effettuata in corso di iscrizione al Programma, in data precedente alla assunzione.**

3. Tali destinatari devono essere titolari di un contratto di assunzione, diverso dall'apprendistato, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in somministrazione.

4. Ai fini dell'accesso alla Misura 2-C di cui al presente Avviso, il destinatario assunto da inserire in formazione, indipendentemente dal Patto di Attivazione, non deve essere stato già destinatario di un corso autorizzato, per il medesimo profilo di assunzione, a valere sulla Misura 2-A del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani per il quale lo stesso datore di lavoro che assume risulti sottoscrittore della Manifestazione di interesse di cui all'allegato 3-a dell'Avviso Pubblico Misura 2-A approvato con DD 10.12.2019 n. 174/DPG008.

Art. 4 Tipologia di intervento

1. L'Avviso finanzia percorsi di formazione individuali o individualizzabili (da 1 a 3 partecipanti), di durata variabile tra 40 e 150 ore, che, sulla base delle esigenze del datore di lavoro, siano finalizzati a colmare eventuali gap formativi. È escluso il ricorso alla formazione a distanza (FAD), fatta salva la possibilità di utilizzare tale modalità, previa autorizzazione e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, in presenza di restrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica stabilite nel corso del periodo emergenziale in ragione della crisi sanitaria per COVID-19.

2. Il percorso deve essere iniziato entro 120 giorni dalla data di assunzione, come rilevata dalla COB, e deve essere concluso entro 4 mesi dall'autorizzazione all'erogazione.

Art. 5 Risorse disponibili

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a 600.000,00 EUR (seicentomila/00 euro) a valere sull'Asse 1 del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.

2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili.

3. Come stabilito dalla Scheda Misura 2-C del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, le attività sono rimborsate attraverso il ricorso a tabelle unitarie di costi standard secondo quanto disposto dal Reg. Del. (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016 e smi. In particolare, l'Allegato VI "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari" del **Reg. Del. (UE) 2019/2170** del 27 settembre 2019, che modifica il Regolamento 2017/90 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, introduce per il PON IOG gli importi delle UCS per la misura 2-C (**tipologia di operazione 20**) e stabilisce il seguente importo **a copertura di tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione**:

- tipologia di operazione 20, relativa ad attività individuali o individualizzabili (per gruppi fino a un massimo 3 destinatari) per la Misura 2-C: **40,00 EUR ora/allievo**.

4. Le operazioni sono attuate nel quadro normativo degli Aiuti di Stato, in regime di esenzione, ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e smi, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 6. Il regime di esenzione

1. Le attività di cui al presente Avviso sono attuate in regime di esenzione da notifica nel rispetto del Reg. (UE) 651/2014 e smi.

2. Tale regime prevede che il contributo pubblico costituisca un cofinanziamento delle attività. Questo implica che una parte della spesa debba essere sostenuta dal beneficiario. Il suddetto regolamento, ai fini

della determinazione della percentuale del cofinanziamento pubblico, stabilisce l'intensità di aiuto massimo concedibile in ragione delle dimensioni di impresa.

Ai sensi dell'art. 31 del predetto regolamento, l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati (come definiti dal suddetto Reg. (UE) 651/2014 e smi, a norma dell'art. 2, commi 3 e 4);
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

3. Sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 e smi, le dimensioni di impresa sono individuate come di seguito:

- microimpresa è una impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- grande impresa è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).

4. Nel caso in cui la formazione sia destinata lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come definiti dal suddetto Reg. (UE) 651/2014 e smi, a norma dell'art. 2, commi 3 e 4, con riferimento al trasferimento di informazioni relative a tali destinatari inerenti dati sensibili, quali appunto quelli relativi alla disabilità o agli elementi di svantaggio, il datore di lavoro/utilizzatore deve acquisire e trasmettere, congiuntamente alla dichiarazione di cui all'allegato 3, specifica informativa sul trattamento dati, sottoscritta con consenso esplicito da ciascun lavoratore, nella quale siano fornite al destinatario informazioni trasparenti relativamente ai dati che saranno trasmessi e ai soggetti cui questi dati saranno trasmessi, segnatamente al Soggetto Attuatore e, attraverso questi, alla Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro-Sociale, ai fini esclusivi della partecipazione alla Misura 2-C del Programma Nuova Garanzia Giovani e dei conseguenti procedimenti, precisando che la Regione Abruzzo potrà trasferire i dati all'interno dell'Unione europea, alle autorità di gestione e controllo del Programma o alla Commissione europea.

5. Con riferimento al regime di aiuti in esenzione, acquisiti i giustificativi relativi alla erogazione del 100% delle attività e ad esito positivo dei controlli, la Regione Abruzzo **rimborsa al realizzatore la quota di contributo pubblico** determinato sulla base dell'intensità di aiuto ammissibile.

6. Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014 e smi, **sono escluse dagli interventi** le imprese in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 18, del Reg. (UE) 651/2014 e smi, alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese o le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria). Per tali categorie di imprese l'aiuto può essere concesso anche nel caso in cui risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. **Sono, inoltre, escluse dagli interventi** imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cd. Clausola Deggendorf).

7. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii., il Servizio DPG020, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, comunica al Servizio competente tutti i dati e le informazioni necessarie all'invio alla Commissione europea, attraverso il sistema S.A.N.I., della

comunicazione del regime di aiuti istituito. Inoltre, sulla base delle disposizioni di cui al DM 115/2017, che approva il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il medesimo Servizio DPG020, provvede alla **registrazione dell'aiuto** su RNA e alla acquisizione del Codice Aiuto RNA-CAR. Prima della concessione dell'aiuto al beneficiario, provvede, inoltre, alla registrazione dell'aiuto individuale su RNA previa verifica, sul medesimo sistema, di tutte le visure necessarie e preliminari alla concessione.

8. Per tutto quanto non esplicitamente indicato e per deroghe specifiche si fa riferimento al Reg. (UE) 651/2014 e smi, nonché alla normativa elencata nelle disposizioni di riferimento.

Art. 7 Le specifiche dell'intervento

1. Data la natura della misura, i progetti devono essere immediatamente cantierabili. In tal senso, al momento della presentazione dei progetti da candidare a valere sulla misura, devono essere chiaramente individuati i destinatari.

2. I datori di lavoro interessati devono rivolgersi ad uno dei Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo SA per la Misura 2-C. Il Soggetto Attuatore, sulla base del format di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, supporta il datore di lavoro (i) nella predisposizione del progetto formativo sulla base delle caratteristiche dei processi di lavoro nei quali sono impegnati i destinatari con riferimento ai gap di competenze individuati e (ii) nella presentazione della candidatura.

3. Per ogni percorso formativo è necessario presentare una diversa candidatura.

4. I progetti sono ammissibili solo se il datore di lavoro dichiara una specifica esigenza con riferimento al completamento del profilo del giovane assunto in uscita da un percorso di Garanzia Giovani. Ogni progetto deve prevedere una sola richiesta di un unico datore di lavoro anche se per più destinatari, entro i limiti previsti. E' possibile presentare più progetti e, quindi, più candidature, per il medesimo datore di lavoro, per destinatari diversi. Nel caso di contratti di somministrazione il progetto, oltre a essere sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dall'azienda utilizzatrice, deve essere sottoscritto anche dall'agenzia di somministrazione.

5. Non sono ammessi datori di lavoro o utilizzatori che siano Soggetti Attuatori della Misura 2-C. Il Soggetto Attuatore non deve avere alcun rapporto di collegamento/controllo con il datore di lavoro o utilizzatore con riferimento al concetto di impresa unica come stabilito dall'art. 2, co. 2, del Reg. (UE) 1407/2013 e smi.

6. Possono beneficiare del finanziamento esclusivamente le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, da identificarsi con la sede di assunzione, pena la revoca della concessione.

7. Sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 18, del Reg. (UE) 651/2014 e smi, alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese o le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria). Per tali categorie di imprese l'aiuto può essere concesso anche nel caso in cui risultino già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

8. Non sono, inoltre, ammissibili le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cd. Clausola Deggendorf).

9. Le caratteristiche dei destinatari sono quelle indicate all'art. 3.

- 10.** I Soggetti Attuatori già inseriti nel Catalogo SA per la Misura 2-C della Nuova Garanzia Giovani presentano le proposte progettuali utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso.
- 11.** I percorsi formativi devono avere una durata compresa tra 40 e 150 ore; devono rispondere a specifiche e specialistiche esigenze espresse dal datore di lavoro che abbia assunto il destinatario o abbia già formalizzato l'assunzione; devono, infine, essere **strettamente collegate alla posizione lavorativa del destinatario, all'organizzazione aziendale, ai cicli produttivi e di lavoro nei quali il destinatario è impegnato**. Non saranno, pertanto, ammissibili contenuti non strettamente collegati alla posizione del destinatario e alle mansioni da svolgere, né contenuti generalisti, includendo in tali ambiti anche attività formative relative alle competenze di base. I contenuti e le competenze oggetto di formazione dovranno, obbligatoriamente, essere specializzati sull'azienda richiedente.
- 12.** Non sono ammissibili candidature relative ad attività formative che il datore di lavoro è tenuto ad erogare per conformarsi a norme nazionali, quand'anche solo per alcune ore.
- 13.** La natura specialistica e – con riferimento alle imprese interessate – contestuale delle conoscenze e competenze oggetto di formazione esclude il rilascio di qualificazione ai sensi del D.lgs 13/13, configurando i corsi quale apprendimento non formale. Al termine del percorso formativo l'Organismo di Formazione rilascia all'allievo una attestazione di frequenza. Le attestazioni di frequenza rilasciate ai partecipanti concorrono, in ogni caso, ad eventuali, futuri processi di messa in trasparenza, validazione e certificazione ai sensi della normativa vigente.
- 14.** I contenuti formativi devono essere obbligatoriamente collegati ad Aree di Attività (ADA) contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 (consultare Atlante Lavoro all'indirizzo <http://atlantelavoro.inapp.org>). Individuato il Settore Economico-Professionale, possono essere individuate la/e ADA (Aree di Attività) pertinenti. Per ciascuna di esse, è necessario indicare i contenuti specifici della formazione.
- 15.** La presenza di contenuti non conformi alle prescrizioni del presente articolo comporta l'inammissibilità della candidatura.
- 14.** Le attività formative, incluso il laboratorio, **devono svolgersi in orario di lavoro** e possono essere erogate in azienda, anche con modalità on the job, ovvero presso la sede del Soggetto Attuatore inserita sul Catalogo SA per la Misura 2-C fatta salva la possibilità di utilizzare la FaD, previa autorizzazione e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, in presenza di restrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica, stabilite nel corso del periodo emergenziale in ragione della crisi sanitaria per Covid-19. La sede di erogazione, per i singoli moduli, deve essere specificata nel progetto e con riferimento al calendario. **Non è ammesso laboratorio esterno se non presso l'impresa che ha assunto il destinatario.**
- 17.** Data la finalità della misura, i docenti devono essere **ESCLUSIVAMENTE** di fascia A o B, da determinarsi sulla base di quanto disposto dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Le esperienze utili ai fini della assegnazione della fascia devono essere **specifiche di lavoro, individuate con data di inizio e data di conclusione come risultanti dal contratto, effettivamente documentabili, direttamente collegabili alla tematica per la quale il formatore è chiamato a effettuare le ore di docenza** nell'ambito dello specifico corso. Gli anni necessari a stabilire l'effettiva esperienza, e quindi l'appartenenza all'una o all'altra fascia, sono determinati **sommando i periodi contrattuali non sovrapponibili**. Le collaborazioni occasionali sono riconosciute, sulla base delle caratteristiche di tale tipologia contrattuale, per un massimo di 30 giornate annue. Non concorrono alla determinazione della fascia esperienze formative, di tirocinio, di stage, di praticantato, di volontariato ed ogni altra tipologia che non preveda un contratto di lavoro remunerato.

18. La Regione Abruzzo si riserva di effettuare i necessari controlli circa la veridicità delle informazioni inserite nei CV, nel qual caso i Soggetti Attuatori devono essere in grado di dimostrare l'effettività delle esperienze che concorrono alla determinazione della fascia per lo specifico docente.

19. La mancata corrispondenza anche di un solo curriculum con una delle due fasce richieste (A o B) comporta l'inammissibilità del progetto.

20. I curricula dei docenti, aggiornati e dai quali risulti evidente l'appartenenza ad una delle fasce di remunerazione previste (A o B), devono essere **trasmessi congiuntamente alla proposta progettuale** completi di documento di identità se sottoscritti senza firma digitale. I curricula devono essere obbligatoriamente predisposti sulla base dello schema di cui all'Allegato 4 e gli originali sottoscritti devono essere conservati presso la sede di erogazione delle attività formative per tutta la durata di erogazione delle attività e presso la sede del Soggetto Attuatore al termine delle stesse, a disposizione degli organismi di controllo.

21. Il rimborso è riconosciuto solo a completamento di **tutta l'attività, per la totalità delle ore previste nel progetto formativo approvato.**

22. Per ciascun destinatario l'importo ammissibile è determinato sulla base delle ore effettivamente frequentate, ferma restando l'effettiva erogazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo così come indicato nel progetto presentato e ammesso. Le ore di erogazione devono essere comprovate da registro con la presenza di almeno un destinatario.

23. Ai fini della determinazione del contributo pubblico, determinato l'importo ammissibile sulla base delle ore effettivamente frequentate dal destinatario, il rimborso tiene conto della intensità di aiuto prevista in base alle caratteristiche dell'impresa.

24. La procedura specifica e tutta la modulistica per la gestione e per la presentazione delle domande di rimborso sono disponibili negli Indirizzi Operativi.

25. E' fatto divieto di doppio finanziamento per tutte le attività cofinanziate a valere sul presente Avviso. Il Soggetto Attuatore e il datore di lavoro assicurano sul rispetto di tale divieto. Il datore di lavoro ha l'obbligo di cofinanziare l'attività con un importo pari alla differenza tra il totale ammissibile e il contributo pubblico rimborsato al soggetto realizzatore dalla Regione Abruzzo in ragione dell'intensità di aiuto concedibile al beneficiario. Pertanto, i medesimi costi non possono essere coperti da altre fonti di finanziamento. Il finanziamento privato dell'azienda può sostanzarsi nel rimborso al Soggetto Attuatore dei costi non coperti dal contributo pubblico e sostenuti dal Soggetto Attuatore, ovvero in costi sostenuti direttamente dall'azienda per spese di docenza, tutor, ore di lavoro dei destinatari o altre spese ammissibili ai sensi dell'art. 31 del suddetto regolamento già ricomprese nella determinazione dell'UCS. Al di fuori dell'ipotesi di cofinanziamento per la quota non coperta dal contributo pubblico, il datore di lavoro e i destinatari della formazione non devono alcun corrispettivo o pagamento al Soggetto Attuatore che realizza l'attività, a nessun titolo.

Art. 8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. L'Avviso attua una procedura a sportello non competitiva. Le candidature, una per ogni proposta formativa che si intende presentare, possono essere inviate **a partire dal 15 marzo 2021 e fino al 31 gennaio 2022**, salvo diverse successive disposizioni da parte della Regione Abruzzo per esigenze connesse alla attuazione del Programma.

2. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma garanzia giovani (<https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it>), utilizzando la sezione autorizzazione, inserendo il codice

fiscale relativo al/i destinatario/i e caricando tutti i documenti componenti il Dossier di Candidatura. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

3. Il Dossier di candidatura è costituito da tutta la documentazione indicata al comma successivo, debitamente compilata e completa di tutte le informazioni richieste, utili a valutare il rispetto delle prescrizioni dell'Avviso.

4. In particolare, il **Dossier di candidatura** è costituito dai seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
- b) formulario di progetto (**Allegato 2**);
- c) dichiarazione datore di lavoro-utilizzatore (**Allegato 3**);
- d) curriculum di ogni docente coinvolto nelle attività (**Allegato 4**).

5. Gli Allegati possono essere sottoscritti con firma digitale ovvero con firma autografa e scansionati, nel qual caso devono essere accompagnati dalla scansione fronte retro di valido documento di identità di ciascun sottoscrittore. L'Allegato 2 deve essere sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dal datore di lavoro. In caso di contratti di somministrazione devono sottoscrivere il progetto sia l'utilizzatore che l'agenzia di somministrazione.

6. Ai fini della candidatura deve essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso, completa dei loghi.

7. Ad esito negativo della valutazione è possibile, risolti eventualmente i motivi di mancata ammissibilità, procedere ad un nuovo invio della candidatura.

8. L'Avviso e la modulistica per la candidatura sono disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

9. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.

Art. 9 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ricevibilità delle candidature e della verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute è costituito apposito Nucleo di valutazione. Il mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità e l'assenza dei requisiti di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda.

2. Non sono considerate ricevibili e ammissibili le candidature

3. Non sono considerate ammissibili le candidature:

1. trasmesse con modalità difformi da quanto stabilito all'art. 8, co. 2 e al di fuori dei termini temporali previsti;
2. presentate da soggetti privi dei requisiti secondo quanto stabilito all'art. 2;
3. presentate per destinatari privi dei requisiti secondo le disposizioni di cui all'art. 3;
4. presentate per datori di lavoro non ammissibili, ai sensi dell'art. 7;
5. prive di uno o più dei documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura, secondo quanto disciplinato all'art. 8;
6. contenenti documenti privi di sottoscrizione se necessaria, non correttamente sottoscritti o sottoscritti con modalità difformi da quanto previsto, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8;
7. recanti uno o più documenti privi di informazioni o dati fondamentali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 8;
8. redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso, secondo quanto stabilito all'art. 8;
9. che includano più progetti formativi, come indicato all'art. 7;

10. riguardanti progetti formativi che non rispettino le caratteristiche richieste, i termini e le prescrizioni del presente Avviso, incluso la sede di erogazione, sulla base di quanto disposto dal presente Avviso e, in particolare, dagli artt. 4 e 7;

11. che includano uno o più curricula di docenti dai quali non sia possibile evincere, con riferimento all'insegnamento specifico indicato nel progetto, almeno il possesso dei requisiti di fascia B.

Le verifiche relative al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 sono effettuate in sede di registrazione dell'aiuto individuale.

L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature.

4. La verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della candidatura.

5. Gli esiti sono trasmessi dal Nucleo al Responsabile del Procedimento.

Art. 10 La registrazione su RNA e l'avvio delle attività

1. Qualora gli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo siano negativi, non sono effettuate alcuna verifica e registrazione su RNA. L'esito, approvato dal Servizio, viene notificato al candidato attraverso la piattaforma.

2. Qualora gli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo siano positivi, il Responsabile di Procedimento dà mandato all'ufficio preposto, in via preliminare alla concessione dell'aiuto, di procedere alla registrazione degli aiuti individuali effettuando anche le verifiche propedeutiche su RNA generando le relative visure. Ad esito positivo di tali ulteriori verifiche, la registrazione è certificata da RNA attraverso l'attribuzione del codice concessione RNA - COR. L'Ufficio preposto procede, inoltre, alla acquisizione del CUP su RNA.

3. In esito alla positiva verifica su RNA viene predisposto l'Atto di concessione che viene notificato via PEC al datore di lavoro beneficiario e, via piattaforma, al Soggetto Attuatore, realizzatore. Nell'Atto di concessione viene precisato il valore massimo dell'aiuto concedibile al datore di lavoro e che tale contributo viene versato al Realizzatore (Soggetto Attuatore candidato) che, per conto del datore di lavoro, che lo ha incaricato, ha presentato la candidatura. La data dell'Atto di concessione dell'aiuto viene registrata su RNA.

4. Il Soggetto Attuatore procede a caricare sulla piattaforma garanzia giovani l'avvio attività e ad erogare la Misura secondo quanto previsto dal progetto approvato e per i destinatari approvati e tenuto conto delle specifiche procedure di gestione e della modulistica previsti dagli Indirizzi Operativi.

5. Per la richiesta di autorizzazione e l'avvio delle attività è necessario che oltre alla COB, sia anche effettivamente avviato il contratto per ciascun destinatario.

6. Prima dell'avvio effettivo delle attività formative, i Soggetti Attuatori registrano la politica sulla SAP di ciascun destinatario, sul sistema Borsa Lavoro, secondo le indicazioni fornite negli Indirizzi Operativi.

Art. 11 Presentazione della Domanda di Rimborso

1. Il pagamento della remunerazione è effettuato al Soggetto Attuatore, realizzatore dell'attività, ed è subordinato alla effettiva e completa erogazione del percorso formativo e al rispetto dei vincoli e delle procedure previste per l'attuazione e per la presentazione della domanda di rimborso come dettagliati nel presente Avviso e negli Indirizzi Operativi.

2. La domanda di rimborso deve essere caricata sulla piattaforma Garanzia Giovani (<https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it>) completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti,

debitamente sottoscritti, se del caso. Gli allegati e la procedura di dettaglio sono previsti sugli Indirizzi Operativi e sul Manuale di utilizzo della Piattaforma.

3. Essendo le operazioni attuate in regime di esenzione, ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., il rimborso è riconosciuto in base alla intensità di aiuto ammissibile ad esito positivo del controllo della domanda di rimborso e dei **giustificativi di attività relativi all'intera operazione**

4. Salvo diverse successive disposizioni, **sono ammissibili esclusivamente attività concluse entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro il termine ultimo del 30 settembre 2022.**

5. I costi sostenuti per l'erogazione dei percorsi formativi sono **rimborsati in un'unica soluzione** a conclusione dell'operazione.

6. Il rimborso è effettuato in opzione semplificata, sulla base delle UCS previste dal Reg. Del. (UE) 2019/2170, che modifica il Reg. Del. (UE) 2017/90 (tipologia di operazione 20), che includono tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione. La spesa deve essere giustificata esclusivamente attraverso i **giustificativi di attività per la durata totale prevista dal progetto approvato**. Il datore di lavoro cofinanzia l'attività per la quota non coperta dal contributo pubblico (cfr. art. 6). **I giustificativi di attività per il 100% assicurano sulla effettività del finanziamento privato.**

7. Ai fini della remunerazione i Soggetti Attuatori danno prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati. In particolare, l'accesso al rimborso è determinato come segue:

- deve essere provata, attraverso il registro, l'effettiva erogazione, da parte del Soggetto Attuatore, **dell'intero percorso formativo** così come indicato nel progetto presentato e ammesso. Le ore di erogazione devono essere comprovate dalla presenza di almeno un destinatario;
- sono rimborsate le ore/allievo per le sole ore di frequenza effettiva.

8. Nel dettaglio, sono stabilite le seguenti condizioni per il sostegno:

- a. l'erogazione della misura è stata autorizzata;
- b. i destinatari sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla Scheda Misura, dall'Avviso e dagli Indirizzi Operativi;
- c. l'attuazione della Misura ha rispettato le prescrizioni e la tempistica dell'Avviso e degli Indirizzi Operativi;
- d. la Misura è stata correttamente registrata sulla SAP di tutti i destinatari da parte del Soggetto Attuatore;
- e. è stata rispettata la procedura prevista per la presentazione della domanda di rimborso che risulta completa e corretta e accompagnata da tutti i documenti e giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso;
- f. sono state effettivamente erogate tutte le ore previste.

9. Il dettaglio delle condizioni per il rimborso, dei giustificativi e della documentazione da presentare è indicato negli Indirizzi Operativi dove è disponibile anche la modulistica per la gestione e per la presentazione delle domande di rimborso.

10. Una volta ricevuta la domanda di rimborso, la stessa viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrative.

11. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.

12. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

Art. 12 Monitoraggio e controllo

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche in loco poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.
3. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.
3. I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento dati nei confronti dei destinatari della formazione.

Art. 14 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente al progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario e il realizzatore garantiscono che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.
3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 15 Allegati

1. Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati che devono obbligatoriamente essere utilizzati per la presentazione della candidatura:

- Domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
- Formulario di progetto (**Allegato 2**);
- Dichiarazione del datore di lavoro-utilizzatore (**Allegato 3**);
- Curriculum dei docenti (**Allegato 4**).

Art. 16 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate e, con riferimento alla procedura e alla modulistica, agli Indirizzi Operativi.

2. Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la sottoscrizione, in sede di candidatura, dell'Atto di Impegno.

3. Responsabile del procedimento è l'Avv. Alba La Barba, Responsabile dell'Ufficio Garanzia Giovani del Servizio DPG020 del Dipartimento DPG Lavoro - Sociale.

4. Il presente Avviso è pubblicato sul portale del Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

5. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it indicando in oggetto FAQ seguito dal numero della Misura per la quale si chiedono chiarimenti.

Art. 17 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello dell'Aquila.